



PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AMBIENTE – VIABILITA' – LAVORI PUBBLICI

Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

REGOLAMENTO TRASPORTI ECCEZIONALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

INDICE SISTEMATICO

CAPITO I -- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - COMPETENZA

ART.4 - RAPPORTI ALTRI ENTI

ART. 5 - UFFICIO COMPETENTE

CAPITOLO II – AUTORIZZAZIONE PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

ART. 6 - TIPI DI AUTORIZZAZIONE

TITOLO I –

AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO O MULTIPLO

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

ART. 8 - DURATA

ART. 9 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

ART. 10 - PROROGA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE SINGOLA/MULTIPLA

TITOLO II –

AUTORIZZAZIONI E RINNOVI DI TIPO PERIODICO

ART. 11 - DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA

ART. 12 - DURATA

ART. 13 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SOLO PER SAGOMA

ART. 14 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SPECIFICITÀ

ART. 15 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI CASI PARTICOLARI DI CONDIZIONI DI TRANSITO

ART. 16 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

16.1. TRASPORTO ECCEZIONALE SOLO PER SAGOMA.

16.2. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE DI PALI.

16.3. TRASPORTI DI BLOCCHI DI PIETRA NATURALE, DI ELEMENTI PREFABBRICATI COMPOSITI ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI COMPLESSE PER L'EDILIZIA, DI PRODOTTI SIDERURGICI COILS E LAMINATI GREZZI.

16.4. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI.

- 16.5. TRANSITO ECCEZIONALE DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE.
16.6. TRANSITO E/O TRASPORTO DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI.
16.7. TRASPORTO ECCEZIONALE DI MATERIALI INERTI CON MEZZI D'OPERA.

ART. 17 – CASISTICHE DI TRANSITO

ART. 18 – RINNOVI

CAPITOLO III ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE

ART. 19 - NULLA OSTA PERCORRENZA STRADE

ART. 20 - INDENNIZZO MAGGIOR USURA SEDE VIARIA

**ART. 21 - SCORTA DI POLIZIA – SCORTA IN DELEGA - SCORTA TECNICA - SCORTA MISTA
- SCORTA DEI VEICOLI MILITARI**

ART. 22 - CASI PARTICOLARI

*CAPITOLO IV MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONI DI
RINNOVO E DI PROROGA*

ART. 23 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA GENERALITÀ

ART. 24 - DOMANDE INDICAZIONI DA RIPORTARE

ART. 25 - ALLEGATI ALLA DOMANDA

ART. 26 - DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE SINGOLA O MULTIPLA

ART. 27 - DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SINGOLA O MULTIPLA

ART. 28 - DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO PERIODICO

**ART. 29 - DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER TRANSITI ECCEZIONALI
PERIODICI DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI E MACCHINE OPERATRICI
SEMOVENTI ECCEZIONALI**

CAPITOLO V – DOMANDA-RILASCIO DI NULLAOSTA

ART. 30 - ACQUISIZIONE DI NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TERNI

ART. 31 - NULLA OSTA RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI TERNI

*CAPITOLO VI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER PRATICHE RIGUARDANTI I
TRASPORTI ECCEZIONALI*

ART. 32 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 33 - INTERRUZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO

ART. 34 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

ART. 35 - RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI

ART. 36 - ULTERIORI ADEMPIMENTI AUTORIZZATIVI

*CAPITOLO VII – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE RIGUARDANTI I
TRASPORTI ECCEZIONALI*

ART. 37 – GENERALITA'

ART. 38 - RAPPORTI SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 39 - RAPPORTI UFFICIO PROTOCOLLO- SPEDIZIONE

ART. 40 - ARCHIVIAZIONE PRATICHE

CAPITOLO VIII - TARIFFE

ART. 41 - MAGGIORE USURA

- 41.1. CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA EFFETTIVO.
- 41.2. VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.
- 41.3. RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA FRA ENTI.
- 41.4. VERSAMENTO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

ART. 42 - TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA

ART. 43 - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE.

CAPITOLO X - APPENDICI AL REGOLAMENTO

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia di Terni, ispirandosi ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nelle procedure amministrative con osservanza dei criteri di obiettività, trasparenza, diritto all’informazione per gli utenti;
- c) attenzione alla sicurezza stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità dei Trasporti Eccezionali e dei Trasporti in Condizione di Eccezionalità.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Per Trasporti Eccezionali si intendono i Veicoli Eccezionali ed i Trasporti in Condizioni di Eccezionalità.

È considerato eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia supera per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma (altezza, lunghezza, larghezza) o di massa (peso) stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.

E’ considerato eccezionale il trasporto di una o più cose (indivisibili per le loro dimensioni) che per le loro dimensioni fuoriescono dai limiti propri del veicolo oltre quanto permesso dall’art. 164 del Codice della Strada;

- fuoriescono dai limiti di sagoma del veicolo indicati all’art. 61 del Codice della Strada;
- aumentano la massa oltre i limiti indicati nell’art. 62 del Codice della Strada.

2. I trasporti eccezionali per conto terzi possono essere fatti esclusivamente dalle imprese che esercitano ai sensi di Legge l’attività del trasporto eccezionale, per le macchine agricole le dimensioni e le masse particolari sono indicate dall’art. 104 del Codice della Strada.

3. I trasporti eccezionali si dividono in:

- singoli (autorizzazione ad un solo viaggio)
- multipli (per un numero definito di viaggi)
- periodici (per un numero indefinito di viaggi)

4. Per viabilità ordinaria si intende la viabilità relativa alle strade ex Statali ora Regionali, Provinciali e Comunali.

ART. 3 - COMPETENZA

1. In base a quanto stabilito dalla L.R. n°24 del 09 agosto 1994 e D.G.R. n°2503 del 09 aprile 1996, la competenza relativa alle autorizzazioni di tipo singolo, multiplo o periodico è stata trasferita alle Province, ogni qual volta il trasporto interessi più di due Comuni o più Province e ai

sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n°495/92. La Provincia può rilasciarle le autorizzazioni come sopra specificato per l'intero territorio Regionale, acquisiti i necessari Nulla Osta degli altri Enti.

2. L'autorizzazione al transito del trasporto o del veicolo eccezionale interessante più di due comuni del territorio Regionale è rilasciata dalla Provincia in cui ricade il Comune nel quale inizia il transito

3. In base a quanto stabilito dalla L.R. n°24 del 09 agosto 1994 le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti e veicoli eccezionali sono demandate al Comune:

-nel caso che il transito avvenga interamente nel proprio ambito territoriale usufruendo della viabilità Provinciale e Comunale;

- nel caso in cui il transito del trasporto o del veicolo eccezionale avvenga nell'ambito di 2 Comuni direttamente confinanti e compresi nell'ambito territoriale Provinciale. Nella fattispecie l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale avviene prevalentemente la circolazione con la richiesta di parere all'altro Comune nel quale avviene la minor parte del transito e conseguente acquisizione dello stesso.

4. Qualora il trasporto o veicolo eccezionale provenga da altra Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione è demandata alla Provincia, il cui territorio è interessato per primo dal passaggio del veicolo o trasporto eccezionale.

ART. 4 - RAPPORTI ALTRI ENTI

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n°495/92 e della L.R. n°24 del 09 agosto 1994 e della D.G.R. n°2503 del 09 aprile 1996 il rilascio dell'autorizzazione di tipo singolo, multiplo o periodico è subordinato al Nulla Osta della Provincia di Perugia o dei Comuni della provincia di Terni, qualora siano interessate strade di loro competenza.

2. La Provincia, attiverà una procedura di reperimento dei Nulla Osta dagli altri Enti (Province e Comuni) utilizzando i **Mod. N.O.P./N.O.C.** allegati al presente regolamento.

3. Nelle autorizzazioni periodiche si farà riferimento all' "Elenco delle strade percorribili/non percorribili e a quelle con limitazioni per il transito di veicoli e trasporti eccezionali all'interno della Regione" segnalate dalla Provincia di Perugia e dai Comuni della Provincia di Terni nei relativi nulla osta. La consultazione dell'elenco delle strade percorribili sulla rete viaria Regionale potrà essere effettuata presso la Provincia di Terni previa richiesta di accesso agli atti.

4. Nel caso di transiti eccezionali di veicoli, lungo tratti di strade Regionali oggetto di Ordinanze dell'Ufficio Territoriale del Governo, in riferimento alle limitazioni masse agli stessi, l'autorizzazione emessa dalla Provincia assumerà validità soltanto con l'ottenimento da parte della ditta richiedente del nulla osta di deroga da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo. In nulla osta andrà presentato agli Enti competenti ed ai Servizi di Polizia Stradale unitamente al provvedimento di autorizzazione.

ART. 5 - UFFICIO COMPETENTE

Nell'ambito del Settore Ambiente - Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia di Terni l'Ufficio Trasporti Eccezionali si occupa del rilascio delle autorizzazioni sulla base del D.Lgs. n°285/92 Codice della Strada; D.P.R. n°495/92 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; L.R. n°24 del 09 agosto 1994; D.G.R. n°2503 del 09 aprile 1996; L.R.n°30 del 16 dicembre 2002 e s.m.i alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10, comma 6, del C.d.S.) nonché delle macchine agricole eccezionali (art. 104, comma 8, del C.d.S.) e delle macchine operatrici eccezionali (art. 114, comma 3 del C.d.S.).

L'Ufficio rilascia le autorizzazioni sulle seguenti strade nell'ambito del territorio della Provincia di Terni:

- strade Provinciali e Comunali
- strade ex Statali trasferite alla Provincia
- strade ex Statali trasferite alla Regione Umbria

L'autorizzazione è rilasciata, nell'ambito Regionale, dalla Provincia di Terni previa intesa con la Provincia di Perugia, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 qualora:

- a. l'itinerario non sia prefissato e l'impresa richiedente abbia sede nella Provincia di Terni;
- b. l'itinerario non sia prefissato, il transito abbia origine al di fuori della Regione Umbria e la Provincia di Terni sia la prima interessata al transito;
- c. l'itinerario sia definito ed abbia origine nella Provincia di Terni;
- d. l'itinerario sia definito ed abbia origine fuori Regione e la Provincia di Terni sia la prima interessata al transito.

Le attività svolte dall'Ufficio trovano riferimento nelle seguenti norme:

- NAZIONALI:
 - per i veicoli eccezionali:
 1. articolo 10 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada);
 2. gli articoli 9-20 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
 - per le macchine agricole eccezionale:
 1. l'articolo 104 e seguenti del Codice della strada;
 2. gli articoli 265-266-267-268 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada);
 - per le macchine operatrici eccezionali:
 1. l'articolo 114 del Codice della strada;
 2. gli articoli 296, 297, 299, 306 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada);
- REGIONALI:
 1. L.R. n°24 del 09 agosto 1994; D.G.R. n°2503 del 09 a prile 1996; L.R.n°30 del 16 dicembre 2002 D.G.R. n°10161 del 13 dicembre 1 990.

I dipendenti dell'Ufficio Trasporti Eccezionali espletano i servizi di Polizia Stradale, qualora abilitati limitatamente alle:

- violazioni commesse sulle strade di proprietà dell'Ente;
- violazioni delle disposizioni e prescrizioni autorizzative riguardanti gli atti rilasciati;

di conseguenza predispongono i provvedimenti e/o atti da adottare in merito, quali verbali di accertamento delle sanzioni delle violazioni al codice della strada relative ai Trasporti Eccezionali.

ART. 6- TIPI DI AUTORIZZAZIONE

1. I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti, ex art. 10 comma 6 del Codice della Strada, a specifica autorizzazione alla circolazione.

2. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, ex art. 13 comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, singole, multiple o periodiche.

3. Dalla combinazione tra le definizioni di trasporti o veicoli eccezionali e la specificità degli stessi avremmo le seguenti autorizzazioni:

a) singole o multiple;

b) periodiche per:

- veicoli e trasporti eccezionali solo per dimensioni;
- veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità:
- transito eccezionale di autoveicolo ad uso speciale (Autogrù);
- trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere (massa complessiva max 56t);
- trasporto eccezionale di carri ferroviari;
- trasporto eccezionale di pali;
- trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
- trasporti eccezionali di attrezzature per spettacoli viaggianti;
- transito macchine industriali operatrici eccezionali;
- transito e/o trasporto macchine agricole eccezionali;
- transito mezzi d'opera eccezionali per trasporto di materiali inerti;

TITOLO I

AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO O MULTIPLO

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

1. Le autorizzazioni singole sono le autorizzazioni valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo.

2. Le autorizzazioni multiple sono le autorizzazioni valide per un numero definito di viaggi, fino a 50 complessivi, da effettuarsi in date prestabilite o date libere ma entro un determinato periodo di tempo.

ART. 8 - DURATA

1. Le autorizzazioni di tipo singolo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi uno.
2. Le autorizzazioni di tipo multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi tre.

ART. 9 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

1. Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;
- b) rispetto delle particolari limitazioni di: periodi temporali (orari e giornalieri), percorribilità stradale, o quanto altro segnalato dagli enti proprietari delle strade;
- c) il veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire, da parte del conducente, su richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;
- d) potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- e) é vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
- f) il transito potrà effettuarsi sia nelle ore diurne che notturne sempre in condizioni di buona visibilità;
- g) il conducente del veicolo o trasporto, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;
- h) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva e che lo stesso possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza, dovrà infine verificare la presenza di eventuali impedimenti presenti sul percorso;
- i) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia di Terni, a mezzo fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito mediante modello **Mod. C.T.** ;
- l) qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata alla Provincia di Terni almeno 24 ore prima della ripresa del viaggio;
- m) per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.

2. La Provincia, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a

carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

3. La Provincia ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.

4. La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.

5. La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.

6. Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.

7. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

8. I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della strada e nel rispetto degli obblighi imposti dal D.M.18/07/97 e s.m.i.

9. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure intendono effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C.

ART. 10 - PROROGA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE SINGOLA/MULTIPLA

1. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo non ancora scadute, possono, su domanda resa legale dall'interessato, presentata entro la metà del tempo originariamente concesso per lo svolgimento dei viaggi, essere rinnovate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

2. La domanda di rinnovo deve essere corredata da una dichiarazione attestante che nulla è variato rispetto ai mezzi ed alle condizioni di transito, che risulta invariata la documentazione già presentata e che permangono tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa. L'autorizzazione, non potrà essere rinnovata per più di 3 volte.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo non ancora scadute, possono, su domanda resa legale dall'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore alla metà del tempo originariamente concesso per lo svolgimento dei viaggi.

4. La domanda di proroga deve essere corredata da:

- dichiarazione attestante la necessità della proroga;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati;
- dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

5. All'atto della proroga dell'autorizzazione la Provincia, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

6. L'autorizzazione prorogata non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI E RINNOVI DI TIPO PERIODICO

ART. 11 - DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA

1. L'autorizzazione di tipo periodico è l'autorizzazione valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.

2. Rientrano nelle autorizzazioni periodiche le casistiche elencate all'art. 6, punto b), del presente Regolamento e sono definite dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. n° 495/92. Nei casi in cui i transiti siano ripetitivi per percorso e tipologia le casistiche incluse nel punto b) dello stesso art. 6 del presente regolamento, potranno essere ricondotte alle tipologie di autorizzazione singole o multiple.

ART. 12 - DURATA

1. L'autorizzazione periodica avrà durata massima di mesi 6 (sei) per la seguente categoria di trasporti eccezionali:

- trasporti eccezionali solo per sagoma; con l'esclusione dei trasporti eccezionali per pali per linee elettriche e telefoniche.

2. L'autorizzazione periodica avrà durata massima di mesi 12 (dodici) per le seguenti categorie di trasporti eccezionali:

- transito eccezionale di veicoli ad uso speciale;
- trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
- veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
- veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali;
- veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
- veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
- transito eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
- transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali;

3. Per il trasporto eccezionale di materiali inerti con veicoli isolati classificati mezzi d'opera la durata dell'autorizzazione, in attesa della pubblicazione delle strade non percorribili da parte del Ministero, è da intendersi permanente, pertanto non rinnovabile.

4. Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo.

ART. 13 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SOLO PER SAGOMA

1. Rientrano in questa categoria i veicoli e trasporti eccezionali che oltre a non superare a pieno carico i limiti consentiti dall'art. 62 del Codice della Strada (massa limite), si ritrovino a rispettare le seguenti combinazioni:

- a. i veicoli e i trasporti che siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del Codice della Strada ovvero che siano eccezionali per sagoma;
- b. il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c. durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- d. su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
- e. non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
- f. veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti dimensioni:

- altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00 m;
- altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00 m.

tali valori costituiscono limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice della Strada.

2. Quanto previsto al comma 1 lett. f) del presente articolo, si estende anche alle strade ex statali e provinciali riclassificate alla categoria C con D.G.P.R. n. 94/99, nel rispetto del franco minimo di 0,20 m di cui al punto A lettera d) dell'art.13 del D.P.R.n.495/92.

ART. 14 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SPECIFICITÀ

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 punto B) del D.P.R. n° 495/92 rientrano tra i veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità:

- a) Transito eccezionale di veicoli ad uso speciale: veicoli ad uso speciale individuati agli artt. 203, comma 2, lettere b), c), h) e j) e 204, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n° 495/92, quali: autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli grù, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati a servire le motrici da cui sono trainati, rimorchi carrozzati conformemente alle motrici da cui sono trainati;
- b) Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere: autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art 61 del Codice della Strada, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'Ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;

- c) Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
- d) Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali: veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del Codice della Strada, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione, la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
- e) Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
- f) Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m purché muniti di carta di circolazione, ovvero muniti della scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. in base all'art. 10 del Codice della Strada.

ART. 15 - CASI PARTICOLARI DI CONDIZIONI DI TRANSITO

1. Ai fini del presente Regolamento ed in conformità alle disposizioni Normative sui Trasporti rientrano tra i veicoli e trasporti eccezionali in riferimento alle condizioni di transito

- a) Transito eccezionale di macchine operatrici semoventi:

Trattasi di macchine operatrici semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente con speciali attrezzature. Ai fini della circolazione le macchine operatrici si distinguono in:

- macchine impegnate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

- b) Transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali:

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

- -Semoventi e cioè le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici;
- -Trainate e cioè le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli;

- c) Trasporto eccezionale di materiali inerti con mezzi d'opera:

I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lett. n) del Codice della Strada sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire anche l'attività dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. Quando questi veicoli superano i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice della

Strada il trasporto viene considerato “eccezionale” ed è quindi soggetto all’apposita autorizzazione, nel rispetto dei limiti di massa superiori, prescritti dall’art. 10, comma 8 e di quelli dimensionali fissati dall’art. 61 del D.Lgs n. 285/92.

ART. 16 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

1. Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all’interno dell’arco temporale indicato sull’autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;
- rispetto delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;
- il titolare dell’autorizzazione dovrà assicurarsi che il conducente del veicolo o trasporto sia munito, durante il transito, dell’autorizzazione, da esibire su richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;
- potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- é vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
- il transito potrà effettuarsi sia nelle ore diurne che notturne sempre in condizioni di buona visibilità;
- il titolare dell’autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;
- Il titolare dell’autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva, possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza assicurando lungo l’intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell’altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;

2. La Provincia, per le strade di sua competenza interessate dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all’ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni o specifiche cautele.

3. La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.

4. La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso su persone e/o cose;

5. Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell’intestatario dell’autorizzazione.

6. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all’estero, oppure intendono effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C.

ART. 17 - CASISTICHE DI TRANSITO

17.1. TRASPORTO ECCEZIONALE SOLO PER SAGOMA.

- a) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- b) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plano/altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0.20 m;
- c) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di Polizia o di quella tecnica;

17.2. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE DI PALI.

- a) la lunghezza massima del veicolo comprensivo del carico non potrà superare i 14 m;
- b) le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione. Esse non devono superare 2.50 m nella parte anteriore, misurata dal centro dell'asse. Tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente

17.3. TRASPORTI DI BLOCCHI DI PIETRA NATURALE, DI ELEMENTI PREFABBRICATI COMPOSITI ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI COMPLESSE PER L'EDILIZIA, DI PRODOTTI SIDERURGICI COILS E LAMINATI GREZZI.

- a) per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui all'art. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice della Strada, è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero superiore alle 6 unità, sino al raggiungimento della massa massima riportata nella carta di circolazione;
- b) qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62 (massa limite) del Codice della Strada, ma nel rispetto di quelli dimensionali di cui all'art. 61 (sagoma limite) del Codice della Strada, occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico di cui all'art. 164 del Codice della Strada e sia i limiti di massa posseduta, senza limiti quantitativi per gli elementi trasportati. Sono esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige il limite delle 6 unità;
- c) i veicoli e/o complessi per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massa complessiva:
 - 38 t per autoveicoli isolati a 3 assi;
 - 48 t per autoveicoli isolati a 4 assi;
 - 86 t per veicoli complessi a 6 assi;
 - 108 t per veicoli complessi a 8 assi;
- d) I limiti di massa sopra indicati possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es. un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato, ecc.);

17.4. VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI.

a) non possono essere superati i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada;

b) non possono essere superati i seguenti limiti dimensionali:

- altezza 4.30 m – larghezza 2.60 m – lunghezza 23 m;

purché muniti di carta di circolazione, ovvero di foglio di via con allegata scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili ovvero del foglio di via con allegata la scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili;

17.5. TRANSITO ECCEZIONALE DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE.

a) le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada, la velocità di 40 Km/h;

b) le macchine operatrici semoventi su ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada, la velocità di 15 km/h;

c) Il veicolo che supera la larghezza di m 3,20 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.P.R. n. 495/92; così come disposto dall'art.306 (modificato dall'art.171 del D.P.R. n.610/96)

d) È fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all'art. 268, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, così come disposto dall'art.306 (modificato dall'art.171 del D.P.R. n.610/96), anche per i convogli di macchine operatrici da cantiere che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.

e) La circolazione del veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dagli Art.li 265-266-267 del D.P.R. 495/92 in riferimento alle modalità di circolazione su strada.

17.6. TRANSITO E/O TRASPORTO DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI.

a) Il veicolo che supera la larghezza di m 3,20 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.P.R. n. 495/92;

b) È fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all'art. 268, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, anche per i convogli agricoli che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.

c) La circolazione del veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dagli Art.li 265-266-267 del D.P.R. 495/92 in riferimento alle modalità di circolazione su strada.

17.7. TRASPORTO ECCEZIONALE DI MATERIALI INERTI CON MEZZI D'OPERA.

a) la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

- veicoli isolati a 2 assi: 20 t;

- veicoli isolati a 3 assi: 33 t;

- veicoli isolati a 4 o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

- complessi di veicoli a 4 assi: 44 t;

- complessi di veicoli a cinque o più assi: 56 t;
- complessi di veicoli a cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

ART. 18 - RINNOVI

1. Le autorizzazioni di tipo periodico ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. n° 495/92, sono rinnovabili su domanda resa legale, per non più di tre volte per un periodo di validità complessiva pari a due anni comprensiva dell'arco temporale di copertura del provvedimento di autorizzazione originario; nell'ambito del rinnovo il periodo di validità concesso è da 4 a 12 mesi a secondo di quanto già concesso dall'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo, purché tutti i dati, relativi al veicolo, al suo carico e al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria siano rimasti invariati.
2. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

CAPITOLO IV ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE

ART. 19 - NULLA OSTA PERCORRENZA STRADE

I Trasporti Eccezionali ed i Trasporti in Condizione di Eccezionalità sono soggetti al nulla osta alla circolazione rilasciato dall'ente proprietario delle strade, ai sensi dell'art.14 comma 1, della L.R. n° 24 del 09 agosto 1994; della D.G.R. n° 2503 del 09 aprile 1996; della L.R. n° 30 del 16 dicembre 2002, e del D.G.R. n° 10161 del 13 dicembre 1990.

ART. 20 - INDENNIZZO EFFETTIVO MAGGIOR USURA SEDE VIARIA

Quando il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi, al periodo di tempo, al numero dei transiti ed al chilometraggio, per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada. L'indennizzo di maggiore usura, per le sole strade Provinciali e Comunali, dovrà essere versato sempre nella tesoreria dell'Ente che emette l'autorizzazione finale, sia esso Comune oppure Provincia, il quale successivamente rimborserà gli altri Enti proprietari che hanno prodotto i vari nulla osta per i relativi percorsi di competenza. L'indennizzo della maggiore usura effettivo inerente le strade ex statali ora Regionali dovrà essere versato presso la tesoreria della Regione Umbria al c.c.n. 37687084.

ART. 21 - SCORTA DI POLIZIA – SCORTA IN DELEGA - SCORTA TECNICA - SCORTA MISTA - SCORTA DEI VEICOLI MILITARI

1) Qualora nell'autorizzazione sia prevista la scorta della Polizia Stradale ai sensi dell'art 16 del D.P.R.495/92 questa, in ossequio ai dettami di cui all'art.10 comma 9 del D.Lgs. n.285/1992, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica secondo le modalità stabilite dall'16 comma 6 del D.P.R. 495/92 e del D.M 18 luglio 1997.

2) La scorta tecnica, con le eccezioni di seguito riportate, sarà svolta da personale abilitato, così come stabilito dal DPR n. 235 del 28.07.2004, nel rispetto delle disposizioni tutte impartite dal Decreto Ministeriale del 18 luglio 1997, "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità".

3) Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati dal comma 4 dell'art. 16 del DPR 495/92 e conseguentemente ricorrono le condizioni per prescrivere nell'autorizzazione la scorta della Polizia Stradale, la stessa Polizia potrà integrare il Servizio di scorta con soggetti privati abilitati.

4) Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al:

- trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta;
- al trasporto di pali per linee elettriche e telefoniche vige l'esonero dall'obbligo della scorta, qualora lo sbalzo posteriore non ecceda i 4/10 della lunghezza dell'autocarro, nel rispetto dei limiti di larghezza ed altezza di cui all'art.61 del C.d.S., per pali lunghi fino a 14 metri;

5) Per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici semoventi eccezionali (anche industriali) che eccedono la larghezza di 3,20 m, per la scorta non valgono le disposizioni di cui all'art.16 comma 6 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e la scorta tecnica potrà essere effettuata da personale dell'azienda non necessariamente in possesso di particolari autorizzazioni per effettuare detto Servizio. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola o delle macchina operatrice agli utenti della strada.

6) I mezzi delle Forze Armate qualora eccedano i limiti dimensionali o di massa di cui agli artt.nn. 61 e 62 del C.d.S. devono essere muniti per circolare sulle strade non militari di una autorizzazione Rilasciata dal Comando Militare di appartenenza, sentiti gli enti proprietari della strada (art.10 comma 6 del C.d.S.). I movimenti ed i trasporti effettuati dall'autorità militare sono assistiti, ai fini della Sicurezza e della viabilità, dall'arma dei Carabinieri. La scorta e l'attuazione dei Servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari, possono essere svolte, in sostituzione dal personale dell'Arma, anche da Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., muniti di specifico attestato di qualificazione rilasciato dalla Autorità Militare (art.12 comma 4 del C.d.S.). In questo caso e limitatamente al movimento del convoglio il predetto personale assume la qualifica di Organo di Polizia Stradale.

7) Non è prevista la scorta di cui all'art.16 del D.P.R.495/92 per i veicoli e trasporti eccezionali :

a) rientranti entro i limiti delle combinazioni dimensionali di seguito riportati

- altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00 m;
- altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00 m.

b) sulle le strade ex statali e su quelle provinciali riclassificate con D.P.G.R. n°94/99 di tipo C;

c) qualora sia rispettato il franco minimo di 0,20 m di cui al Punto A lettera d) del comma 2 dell' articolo.13 D.P.R. 495/92;

d) nell'ambito delle categorie di veicoli e trasporti eccezionali previste al punto B lettere: a), b),d) dell' articolo.13 D.P.R. 495/92;

e) qualora non sia oltrepassato il peso limite di cui all'art. n. 62 del D.Lgs.n.285/92, per il trasporto eccezionale e nel caso sia oltrepassato quello imposto dall'art.n.104 del D.Lgs.n.285/92 per il veicolo eccezionale;

f) I casi che potrebbero verificarsi, a fronte di richieste non codificate dal presente regolamento, saranno gestiti autonomamente dall'ufficio, nel rispetto della normativa vigente;

g) nel caso di autorizzazione di tipo periodico relative a Macchine Agricole/Macchine Operatrici Eccezionali il titolare dell'autorizzazione dovrà mettere a conoscenza il conducente dell'autoveicolo, di cui dispone l'azienda, delle modalità di effettuazione del servizio di scorta.

ART. 22 - CASI PARTICOLARI:

22.1 Domanda di autorizzazione vettori esteri:

Fermo restando la presentazione dei documenti per le domande su indicate, i vettori esteri che chiedono di circolare sul territorio Provinciale con veicoli o complessi di veicoli eccezionali immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali, dovranno produrre un documento tecnico rilasciato dalla direzione Generale della M.C.T.C.

In base alla circolare n.2811/1997 del Ministero LL.PP, i vettori esteri che non allegano tale documento non possono ottenere l'autorizzazione. Il documento prodotto dalla M.C.T.C. dovrà essere timbrato ed avere validità annuale.

22.2 Domanda di autorizzazioni per carrelli elevatori

Per quanto attiene la circolazione su strada dei carrelli elevatori, si precisa che la materia è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 28.12.1998 (G.U. n.5 del 08.01.1990) e dalla circolare n. 23/90 del Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C.. In base alla suddetta normativa, il carrello elevatore può effettuare brevi e saltuari spostamenti su strada demandando al costruttore la responsabilità di fornire, attraverso una scheda tecnica, le notizie necessarie per garantire la sicurezza della circolazione. Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione dei carrelli elevatori su strada è affidata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente per il territorio il quale potrà permetterne la circolazione solo se la domanda risulta corredata del parere rilasciata dall'Ente proprietario. Qualora il transito interessi strade Provinciali ed ex Statali tale parere è rilasciato dall'ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia in forma di benestare, lo stesso avrà la durata di 12 mesi, è sarà rinnovato su richiesta sottoscritta dal proprietario del carrello, il quale dovrà dichiarare che il mezzo non ha subito modifiche costruttive e che si trova in perfetta efficienza. Nulla è dovuto per le spese istruttorie né per indennizzi vari.

22.3 Domanda di autorizzazione con targhe di prova o con foglio di via.

Le domande di autorizzazione, per il transito ai fini di: manifestazioni, fiere, spostamento tra concessionari, prove tecniche su strada; di veicoli eccezionali con targhe di prova o con foglio di via, possono essere presentate dalle ditte costruttrici del veicolo/i che eccede i limiti di sagoma e di massa (art. 61 e 62 del C.d.S.), o dai concessionari delle stesse.

Le stesse sono assimilate alle domande di tipo singolo o multiplo e, in luogo della carta di circolazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 19-47 del D.P.R. n.445 /2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche della carta di circolazione e da un disegno d'insieme del veicolo. Nei casi previsti dagli artt. nn. 98 e 99 del C.d.S., per veicoli eccezionali, deve essere presentata dichiarazione con allegata copia del disegno d'insieme del veicolo e certificato dalla targa di prova ai sensi dell'art. 98 o foglio di via che accompagna la targa provvisoria ai sensi dell'art. 99.

Ai sensi dell'art. 98 del C.d.S. è comunque vietata la circolazione dei veicoli con la targa prova senza che a bordo ci sia il titolare dell'autorizzazione o suo dipendente munito di delega.

La circolazione con targa di prova di veicoli è vietata qualora gli stessi non siano completamente dotati dell'equipaggiamento obbligatorio.

E' ammessa la circolazione di veicoli con carrozzeria sperimentale, purchè:

- sia assicurata la piena manovrabilità del veicolo e la stabilità del sedile di guida; con parziale o totale mancanza di dispositivi illuminazione visiva o di segnalazione,
- il veicolo circoli solo di giorno e con buona visibilità;
- la mancanza di impianto fisso di segnalazione acustica non è elemento ostativo alla circolazione; purchè vi sia un dispositivo sostitutivo provvisorio e facilmente azionabile;
- la mancanza di indicatori di direzione non è elemento ostativo alla circolazione; purchè siano possibili segnalazioni con il braccio e si circoli nelle ore diurne.

Si applica la Circolare CGD-0036089-P del 20.03.2007 relativamente al rilascio di autorizzazioni di tipo singolo, ovvero multiplo se è previsto il ritorno in sede.

22.4 Domanda di autorizzazione per il trasporto eccezionali su strada di carri ferroviari a mezzo di carrelli stradali.

La domanda è presentata dalle imprese concessionarie del Servizio di trasporto su strada dei carri ferroviari e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli art. 19-47 del D.P.R. n.445 /2000 che attesti la conformità all'originale della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi (fino ad un massimo di 10), autorizzati da parte del competente Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., ad essere agganciati ad esso. In base alla circolare n.2811 del 23 maggio 1997, emanata dal ministero lavori Pubblici (G.U. n.145 del 24.06.1997) i carri ferroviari non sono esentati dalla presentazione degli schemi e delle dichiarazioni previste dall'art.14 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e pertanto le domande dovranno essere corredate dagli stessi documenti previsti per gli altri trasporti eccezionali.

22.5 Domanda di autorizzazione per convogli militari e dei corpi assimilati.

I movimenti ed i trasporti che interessano l'intera gamma di strutture, materiali e mezzi necessari al dispiegamento delle Forze richiedono interventi complessi ed articolati che necessitano di transiti eccezionali eccedenti i limiti di cui agli artt.nn.61 e 62 del C.d.S. ed afferenti ai Corpi militari dello stato, paramilitari (E.I., A.M.,M.M., G.d.F.,Pol.Pen., C.F.S., Polizia di Stato, Carabinieri, VV.F., C.R.I., Protezione Civile, A.F.I.) o appartenenti a Enti militari stranieri che operano in Italia. Sono assimilati a dette tipologie di trasporti quelli effettuati, per esigenze militari, da vettori commerciali.

La procedura prevede le seguenti fasi:

-1 domanda di autorizzazione

- numero protocollo e data;
- Ente militare comunicante il transito eccezionale;
- Compartimenti interessanti al transito;
- Data del transito;
- Percorso stradale;
- Schema grafico contenente i dati essenziali relativi al convoglio, sia dei viaggi a pieno carico che a vuoto;
- Eventuale scorta prevista;
- Recapito telefonico e nominativo di un responsabile appartenente al Comando che effettua il movimento del trasporto eccezionale militare;
- Indirizzo del Comando Militare a cui deve essere fatturato il transito.

L'avviso di transito dovrà essere inviato allo scrivente Ente almeno 48 ore di anticipo rispetto al transito, per le necessarie verifiche di compatibilità.

L'ente dovrà trasmettere entro 24 ore dalla ricezione le eventuali prescrizioni e/o limitazioni. Qualora non pervenga all'autorità militare richiedente alcuna comunicazione nelle 24 h successive al preavviso di transito, si intenderà che non sussistono limitazioni e/o prescrizioni. Qualora, invece, le suddette 48 ore ricadano nella giornata di sabato, di domenica e nelle giornate festive, il preavviso dovrà alla Provincia essere anticipato in misura equivalente. Nei casi di emergenza (esigenze operative, ordine pubblico e/o calamità naturali) è possibile derogare alle direttive di sopra citate attraverso l'utilizzo del "preavviso telefonico" in luogo del preavviso di transito eccezionale militare. Solo successivamente dovrà pervenire documento di richiesta scritto.

-2 autorizzazione al transito

L'autorizzazione, di competenza della Provincia che ha ricevuto il preavviso di transito eccezionale militare o quello telefonico, è rilasciata con un attestato Amministrativo riportante i dati della richiesta a firma del Dirigente.

Si precisa che nulla è dovuto per le spese istruttorie né per indennizzi vari e che l'istanza è esente dall'imposta di bollo inoltre, vista l'eccezionalità della procedura, la stessa sarà gestita anche tramite comunicazioni Fax.

22.6 Domanda di autorizzazione per spettacoli viaggianti.

Ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti si applica quanto disposto dall'art.17.4 del presente regolamento. Per le domande di autorizzazione dovrà essere utilizzato il **Mod. Dom. Aut .B** indicando una sola motrice ed un massimo di 5 semirimorchi/rimorchi di riserva. La durata della autorizzazione è pari ad un anno.

22.7 Deroche per trasporti eccedenti in sagoma

Sulle strade ex statali e su quelle provinciali riclassificate con D.G.P.R. n°94/99 di tipo C qualora sia rispettato il franco minimo di 0,20 m di cui al Punto A lettera d) del comma 2 dell' articolo.13 D.P.R. 495/92 è estesa la transitabilità ai veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali di seguito riportati

- altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00 m;
- altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00 m.

alle autorizzazioni periodiche.

CAPITOLO V – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, DI RINNOVO, DI PROROGA

ART. 23 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA GENERALITÀ

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate in bollo almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali e per le macchine operatrici eccezionali devono essere presentate in bollo almeno dieci giorni della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

Le stesse dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente la modulistica già predisposta dalla Provincia di Terni e ivi disponibile oppure scaricabile dal Sito www.provincia.terni.it. La Suddetta modulistica, riportata come allegato al presente Regolamento prevede n°3 modelli di Domanda :

Mod.Dom.Aut. A per trasporti eccezionali Singoli o Multipli;

Mod.Dom.Aut. B per trasporti eccezionali Periodici;

Mod.Dom.Aut. C per trasporti eccezionali periodici di:macchine agricole eccezionali e macchine operatrici semoventi eccezionali

ART. 24 - INDICAZIONI DA RIPORTARE NELLE DOMANDE

Nella domanda di autorizzazione al transito di trasporti eccezionali occorrerà sempre indicare:

- generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo e-mail, partita IVA e/o codice fiscale);
- tipo di trasporto eccezionale
- dati dimensionali del convoglio comprensivo del carico (lunghezza, larghezza, altezza, peso, n° assi);
- numero dei transiti eccezionali richiesti (Autorizzazioni multiple);
- dati tecnici del convoglio principale indicando marca e tipo, targa, tara, n°assi della Motrice/Trattore o Autoveicolo speciale che del Rimorchio/Semirimorchio;
- dati tecnici delle Motrici e dei Rimorchi/Semirimorchi di riserva ove previsti;
- indicazione del tipo di macchina operatrice, macchina agricola o veicolo speciale, ove previsto;
- indicazione del tipo di carico, ove previsto;
- indicazione delle strade da percorrere con il convoglio che deve essere dettagliato nei casi previsti;
- nel caso di trasporto di pali dovrà essere indicato che il veicolo è allestito in modo permanente con adeguate attrezzature e si inserisce, compreso il carico, nella fascia di ingombro di cui al D.P.R. n° 495/92. La parte a sbalzo anteriore non deve eccedere i 2,50 m misurati al centro dell'asse e la parte a sbalzo posteriore non dovrà superare i 4/10 della lunghezza reale del veicolo;
- la data di richiesta inizio di validità dell'autorizzazione e fine autorizzazione;

ART. 25 - ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere allegato quanto segue:

- Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi gli schemi di quelli di riserva, con carico nella configurazione di massimo ingombro, la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'art. 62 del Codice della Strada e ove previsto la descrizione della dotazione di mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto e qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 62 del Codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo;
- nel caso di trasporto di pali dovrà essere allegata copia del contratto o lettera della committenza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi della L. 445/2000. Dalla documentazione sopra citata dovrà evincersi il nome del committente e della ditta trasportatrice, la data della stipula, il periodo di validità del contratto, il materiale da

trasportare (costituito da: pali per linee elettriche, telefoniche, o di pubblica illuminazione o tubi per condotte di acqua e di gas eccezionali per la loro lunghezza);

- copia conforme all'originale, del documento di circolazione o del certificato di idoneità tecnica del veicolo con annesso allegato tecnico (quale parte integrante della carta di circolazione) , ovvero di altro documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili, l'abbinabilità dei veicoli secondo le disposizioni del comma 6 dell'appendice III (come indicato dall'art. 219) del D.P.R. n° 495/92, o ve previsto;
- copia dell'autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell'Ente concessionario per l'attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale per altezza;
- dichiarazione di responsabilità **Mod D.R.** sottoscritta dal richiedente
- nel caso di autorizzazione di tipo periodico relative a Macchine Agricole/Macchine Operatrici Eccezionali il titolare dell'autorizzazione dovrà dichiarare in autocertificazione di aver messo a conoscenza il conducente dell'autoveicolo, di cui dispone l'azienda, delle modalità di effettuazione del servizio di scorta;
- fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenza nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato;
- marca da bollo da € 14,62 da apporsi sull'autorizzazione;
- ricevuta del pagamento delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), riportante come causale: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale;
- ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 eseguito intestato alla Provincia di Terni o alla Regione dell'Umbria, riportante come causale: indennizzo usura stradale per trasporto eccezionale targhe: _____), ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti, ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo d'usura strade nel caso di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera; di tipo forfetari effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo sul c/c postale n° 11618014 riportante come causale: indennizzo usura stradale per mezzo targato _____;
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, NON RACCOMANDATA;

ART. 26 - DOMANDA DI PROROGA AUTORIZZAZIONE SINGOLA O MULTIPLA

1. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica **Mod Dom.Pro/Rin.Aut.A** già predisposta dalla Provincia di Terni e ivi disponibile oppure scaricabile dal Sito www.provincia.terni.it.

- a) almeno cinque giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione singola;
- b) almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione multipla;

2. Nella domanda di proroga occorrerà sempre indicare:

- tipo dell'autorizzazione della quale si richiede la proroga;
- generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale);
- i dati di riferimento alla pratica della quale si richiede la proroga;
- dichiarazione attestante la necessità della proroga, sottoscritta dal richiedente nella quale venga evidenziato il trasporto o i trasporti ancora non effettuati;
- dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione;

3. Occorrerà inoltre allegare:

- dichiarazione di invariabilità di tutti i dati della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per la quale si richiede la proroga;
- copia precedente autorizzazione rilasciata;
- ricevuta del pagamento delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € 20,00 da eseguire sul c/c postale n° 11424058 intestato alla Provincia di Terni – ...Servizio Tesoreria (causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale targhe.....);
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, NON RACCOMANDATA;

ART. 27 - DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE SINGOLA O MULTIPLA

1. La domanda deve essere presentata almeno entro la metà del tempo originariamente concesso per lo svolgimento dei viaggi, nello specifico almeno 15 giorni prima della scadenza per le autorizzazioni singole e nell'arco temporale dei 45 giorni prima della scadenza ed entro 15 giorni dalla stessa per le autorizzazioni multiple, utilizzando esclusivamente la modulistica **Mod.Dom.Pro/Rin.Aut.A** già predisposta dalla Provincia di Terni e ivi disponibile oppure scaricabile dal Sito www.provincia.terni.it.

2. Nella domanda di rinnovo occorrerà sempre indicare:

- le generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo e-mail, partita IVA e/o codice fiscale);
- i dati di riferimento della pratica della quale si richiede il rinnovo.

3. Occorrerà inoltre allegare:

- dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio la precedente autorizzazione;
- dichiarazione di invariabilità di tutti i dati e del permanere dei requisiti della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo;
- copia della precedente autorizzazione rilasciata;
- ricevuta del pagamento delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € 30,00 da eseguire sul c/c postale n° 11424058 intestato alla Provincia di Terni – ...Servizio Tesoreria (causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale targhe.....);
- ricevuta del pagamento dell'indennizzo delle spese di cui all'art. 18 (spese inerenti alle maggiore usura stradale), da eseguire sul c/c postale n° 1 1424058 intestato alla Provincia di Terni – ...Servizio Tesoreria, per percorribilità delle strade provinciali e comunali o nel c.c.n. 37687084 della tesoreria regionale canoni viabilità per la percorrenza delle strade ex statali ora regionali (causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale targhe.....);
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità, di cui all'art.14 comma 13,del D.P.R. 495/92 e s.m.i.;
- busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale a scelta: espresso, ordinaria, NON RACCOMANDATA;

ART. 28 - DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO PERIODICO

1. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione compilando esclusivamente gli appositi moduli **Mod.Dom.Rin.Aut.B** predisposti dalla Provincia di Terni e ivi disponibile oppure scaricabili dal. Sito www.provincia.terni.it.

2. Nella domanda di rinnovo occorrerà sempre indicare:

- generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale);
- la specificità dell'autorizzazione già rilasciata;
- i dati di riferimento della pratica della quale si richiede il rinnovo;
- dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione i motivi per il quale viene richiesto il rinnovo.

3. Occorrerà inoltre allegare:

- dichiarazione di invariabilità di tutti i dati della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo;

- marca da bollo da € 14,62 da apporsi sul rinnovo dell'autorizzazione;
- ricevuta del pagamento delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € 30,00 (per veicoli o trasporti eccezionali) 25,00(per macchine agricole eccezionali), da eseguire sul c/c postale n° 11424058.....intestato alla Provincia di Terni – Servizio Tesoreria.(causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale);
- ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 da eseguire sul c/c postale n° intestato alla Provincia dei Terni – (causale del versamento: indennizzo usura stradale per trasporto eccezionale), ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti fuori Regione, ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo d'usura strade di tipo forfetari effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo sul c/c postale n° 11618014 per le istanze relative ai trasporti veicoli eccezionali di coils e laminati grezzi e di pietra;
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- copia della precedente autorizzazione rilasciata;
- busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale;

ART. 29 - DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER TRANSITI ECCEZIONALI PERIODICI DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI ECCEZIONALI

1. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione compilando esclusivamente gli appositi moduli **Mod.Dom.Rin.Aut.C** predisposti dalla Provincia di Terni e ivi disponibile oppure scaricabili dal. Sito www.provincia.terni.it.

2. Nella domanda di rinnovo occorrerà sempre indicare:

- generalità del richiedente (denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica, indirizzo completo, telefono, fax, indirizzo email, partita IVA e/o codice fiscale);
- la specificità dell'autorizzazione già rilasciata;
- i dati di riferimento della pratica della quale si richiede il rinnovo;
- dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione ed i motivi per il quale viene richiesto il rinnovo;

3. Occorrerà inoltre allegare:

- dichiarazione di invariabilità di tutti i dati della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo;
- marca da bollo da € 14,62 da apporsi sul rinnovo dell'autorizzazione;
- ricevuta del pagamento delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopraluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), di € 25.00 per macchine operatrici

semoventi eccezionali e per macchine agricole eccezionali), da eseguire sul c/c postale n° 11424058.....intestato alla Provincia di Terni – Servizio Tesoreria.(causale del versamento: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale);

- ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 da eseguire sul c/c postale n°11424058 intestato alla Provincia dei Terni – (causale del versamento: indennizzo usura stradale per veicoli eccezionale targato), ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti , fuori Regione, ove previsto;
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- copia della precedente autorizzazione rilasciata
- busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale

CAPITOLO V – DOMANDA, RILASCIO DI NULLAOSTA

ART. 30 - ACQUISIZIONE DI NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TERNI

Per l'acquisizione del Nulla Osta dagli altri Enti (Province e Comuni) verranno utilizzati **Mod.Ric. N.O.P./N.O.C.** allegati al presente regolamento.

ART. 31 - NULLA OSTA RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI TERNI

1. Si intende rilasciato ai Comuni della Provincia di Terni e a quelli confinanti, il parere favorevole ai fini viabili delle strade Provinciali per le autorizzazioni dei veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali di seguito riportati

- altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00 m;
- altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00 m.

nel rispetto del franco minimo di 0,20 m di cui al Punto A lettera d) del comma 2 dell' articolo.13 D.P.R. 495/92

entro i limiti di peso limite di cui all'art.62 del D.Lgs. n°285/92;

entro i limiti di quanto disposto dall'art. 13 comma 2 punto B lettere: a), b), d) del D.P.R. 495/92.

con un'unica soluzione all'atto della trasmissione degli elenchi strade di competenza, a condizione che l'autorizzazione al transito da emettersi sia ricompresa nell'ambito di massimo due comuni.

2. La Provincia di Terni, qualora non vengano rispettate le combinazioni descritte al punto 1, rilascia, su richiesta dei Comuni del suo territorio o confinanti, da effettuarsi a mezzo fax, riportante i seguenti dati:

tipo di autorizzazione;

elenco strade, individuazione del percorso con progressive chilometriche;

categoria dei veicoli, targhe, dimensioni e peso del convoglio eccezionale a pieno carico ed eventualmente a vuoto;

schema grafico quotato;

entro dieci giorni, sempre a mezzo fax, il nulla osta al transito sulle strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto utilizzando il **Mod Ril. N.O.P./N.O.C.** L'eventuale ritardo nel rilascio del nullaosta verrà motivato.

3. Si intende rilasciato alla provincia di Perugia il parere favorevole ai fini viabili per le autorizzazioni dei veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali di seguito riportati:

- altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00 m;
- altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00 m.

nel rispetto del franco minimo di 0,20 m di cui al Punto A lettera d) del comma 2 dell'articolo.13 D.P.R. 495/92

entro i limiti di peso limite di cui all'art.62 del D.Lgs. n°285/92;

entro i limiti di quanto disposto dall'art. 13 comma 2 punto B lettere: a), b), d) del D.P.R. 495/92.

con un'unica soluzione all'atto della trasmissione degli elenchi strade di competenza e degli elenchi delle strade comunali.

4. La Provincia di Terni, qualora non vengano rispettate le combinazioni descritte al punto 3, rilascia, su richiesta della provincia di Perugia, da effettuarsi a mezzo fax, riportante i seguenti dati:

tipo di autorizzazione;

elenco strade, individuazione del percorso con progressive chilometriche;

categoria dei veicoli, targhe, dimensioni e peso del convoglio eccezionale a pieno carico ed eventualmente a vuoto;

schema grafico quotato;

entro dieci giorni, sempre a mezzo fax, il nullaosta al transito sulle strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto utilizzando il **Mod Ril. N.O.P./N.O.C.** L'eventuale ritardo nel rilascio del nulla osta verrà motivato.

5. Non saranno prese in considerazione richieste di Nulla Osta al transito inoltrate direttamente dalla ditta e/o agenzia richiedente il trasporto.

6. Non verranno rilasciati nulla osta cumulativi per più autorizzazioni.

7. La ditta incaricata del trasporto dovrà sempre comunicare la data e l'ora del transito sulle strade di competenza della Provincia di Terni, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del trasporto, a mezzo fax.

CAPITOLO VI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO PER DELLE PRATICHE RIGUARDANTI I TRASPORTI ECCEZIONALI

ART. 32 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

A ricevimento dell'istanza si intende avviato il procedimento istruttorio per la verifica della rispondenza a quanto disposto dal presente regolamento della documentazione a corredo dell'istanza.

Il procedimento relativo al rilascio dei provvedimenti richiesti si conclude con la concessione o diniego motivato degli stessi.

ART. 33 - INTERRUZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. I tempi del procedimento sono interrotti:

- ad ogni richiesta di modifica, integrazione e/o variazione delle istanze di autorizzazione o di nulla osta in corso di istruttoria;
- per presentazione di istanze di autorizzazione, proroga o rinnovo non redatte sugli appositi moduli la Provincia;
- qualora le istanze di autorizzazione, proroga o rinnovo siano irregolari e/o incomplete.

2. La comunicazione di interruzione viene comunicata dall'Ufficio, tramite posta elettronica, posta ordinaria, fax, utilizzando il **Mod.Int.Proc.**

3. Le integrazioni richieste dall'ufficio dovranno pervenire allo stesso entro trenta giorni dalla data di richiesta, decorso tale periodo il procedimento verrà chiuso e la pratica archiviata.

4. Dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste riprenderanno a decorrere i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazione.

ART. 34 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

1. È facoltà della Provincia sospendere, modificare e revocare, in qualunque momento, le autorizzazioni o nulla osta rilasciati. Il responsabile dell'Ufficio Trasporti Eccezionali provvederà a comunicare il suddetto provvedimento motivandolo.

2. Gli eventuali rimborsi degli oneri versati verranno valutati dall'ufficio in base alla fattispecie verificatasi.

ART. 35 RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI

1. Le autorizzazioni singole e multiple verranno rilasciate utilizzando il **Mod.Aut.A**; le autorizzazioni periodiche verranno rilasciate utilizzando il **Mod.Aut.B**; le autorizzazioni periodiche per la circolazione di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici semoventi eccezionali autogrù verranno rilasciate utilizzando il **Mod.Aut.C**;

2. I rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni singole e multiple verranno rilasciate utilizzando il **Mod.Pro/Rin.Aut.A**; il rinnovo delle autorizzazioni periodiche verrà rilasciato utilizzando il **Mod.Rin.Aut.B**.

3. I tempi di rilascio dei provvedimenti di proroga e rinnovo, di cui sopra, avverrà entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia). L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.

4. Il rinnovo delle autorizzazioni di tipo agricolo e delle macchine operatrici semoventi autogrù verrà rilasciato utilizzando il **Mod.Rin.Aut.C**.

5. I tempi di rilascio del provvedimento di cui sopra avverrà entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia). L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.

6. Il rilascio del Nulla Osta relativo alle autorizzazioni singole e multiple avverrà entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia). L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.

7. Le modifiche, integrazioni o variazioni richieste dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere presentate per iscritto e seguiranno la stessa tempistica prevista per il rilascio dell'autorizzazione o del Nulla Osta.

8. L'invio della copia delle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo alla Polizia Stradale sarà effettuato solo nel caso sia previsto il servizio di scorta da parte della stessa.

9. L'autorizzazione è composta dalla seguente documentazione:

- Disciplinare di autorizzazione;
- Schema grafico quotato del trasporto o veicolo eccezionale;
- Nulla osta;
- Elenchi strade;
- Documento scorta tecnica **Mod. Sc.**

10. All'atto del rilascio, il soggetto incaricato del ritiro dell'autorizzazione, dovrà apporre data e firma su apposito modulo **Mod.Tras. Aut.** Ciò costituisce ricevuta di avvenuto rilascio della medesima.

11. L'autorizzazione può essere consegnata, direttamente alla persona che ha presentato istanza, ad una agenzia incaricata dal richiedente, o ad altra persona delegata al ritiro. La persona delegata, al momento del ritiro del provvedimento, deve essere provvista o di un valido documento di riconoscimento e di una delega sottoscritta, timbrata e firmata, dal soggetto indicato nell'autorizzazione o della lettera di distinta.

12. L'autorizzazione, su richiesta, potrà essere recapitata anche a mezzo corriere, inviata a mezzo posta, o altro mezzo di spedizione; in tal caso il richiedente l'autorizzazione dovrà allegare, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, la relativa busta di ritorno documentazione, con tutti gli eventuali oneri di affrancatura.

13. Tutti gli oneri derivanti dalla consegna dell'autorizzazione sono a totale carico del destinatario.

14. L'Amministrazione Provinciale, non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del provvedimento al destinatario.

ART. 36 - ULTERIORI ADEMPIMENTI AUTORIZZATIVI

1) Il titolare dell'autorizzazione si dovrà accertare che l'autorizzazione sia presente sui veicoli che effettuano il trasporto.

2) Il titolare dell'autorizzazione di tipo singolo o multiplo, dovrà comunicare alla Provincia di Terni, a mezzo fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito;

3) Il conducente del veicolo o trasporto, nel caso che lo stesso si prefiguri di tipo singolo o multiplo, dovrà annotare sull'autorizzazione, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di ciascun viaggio;

4) Il titolare dell'autorizzazione deve consegnare al servizio di scorta il **Mod Sc.**, allegato al provvedimento autorizzativo, sul quale deve essere annotato, dal responsabile del servizio, l'inizio e la fine dell'attività;

5) Il titolare dell'autorizzazione di tipo singolo o multiplo entro 15 giorni dal termine del suo uso o alla sua scadenza, deve restituire l'autorizzazione comprensiva del **Mod Sc.**, alla Provincia di Terni;

6) Nel caso di autorizzazione di tipo periodico relative a Macchine Agricole/Macchine Operatrici Eccezionali il titolare dell'autorizzazione dovrà dichiarare in autocertificazione di aver messo a conoscenza il conducente dell'autoveicolo, di cui dispone l'azienda, delle modalità di effettuazione del servizio di scorta.

CAPITOLO VII – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE RIGUARDANTI I TRASPORTI ECCEZIONALI

ART. 37 - GENERALITA

Considerato che le attività dell'ufficio coinvolge direttamente l'ufficio Protocollo/Spedizione e l'ufficio Finanziario si dettano di seguito le attività tra i vari uffici.

ART. 38 - RAPPORTI SERVIZIO FINANZIARIO

Ai fini della corretta verifica dei pagamenti dovuti, l'ufficio invierà mensilmente, all'Ufficio Finanziario :

- elenco delle ricevute di pagamento per oneri istruttori pratica;
- elenco delle ricevute di pagamento per maggior usura divise per tipologie.

Quanto sopra per la verifica delle reversali d'incasso ai fini della ripartizione dei proventi da destinare: all'istruttoria e sopralluogo dell'Ufficio trasporti eccezionali; ai Comuni e la Provincia per quanto concerne la maggior usura.

ART. 39 - RAPPORTI UFFICIO PROTOCOLLO- SPEDIZIONE

Al protocollo ufficio tecnico verrà consegnato il **Mod Tras.Aut.** per la trasmissione dell'autorizzazione all'Ufficio Protocollo Generale per la spedizione per posta ordinaria o alla portineria dell'Ente per il ritiro a mano da parte di corrieri o altro. In entrambi i casi verranno apposte le firme rispettivamente per la avvenuta spedizione ovvero per ricevuta nel corso di ritiro brevi manu sul **Mod.Tras.Aut.** consegnato.

ART. 40 - ARCHIVIAZIONE PRATICHE

Entro due anni dal rilascio della prima autorizzazione o dell'ultimo rinnovo le pratiche saranno consegnate presso l'archivio deposito.

CAPITOLO VII - TARIFFE

ART. 41 - MAGGIORE USURA

41.1. CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA EFFETTIVO.

a) La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia di Terni per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità

stabilite nell'art 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/92).

b) Il calcolo è effettuato con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del D.P.R. n° 495/92. Gli importi indicati nelle tabelle di cui sopra a partire dal 1° gennaio 1994, sono adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT.

41.2. VALUTAZIONE CONVENZIONALE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

a) Per i veicoli o i trasporti di cui all'art. 13 comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica non sia possibile precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto è consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura determinata ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.P.R. n° 495/92. Ricadono in questa tipologia di veicoli o trasporti:

- Transitto eccezionale di veicoli ad uso speciale;
- Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;
- Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carri ferroviari;
- Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali;
- Veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia;
- Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
- macchine operatrici semoventi eccezionali autogrù;
- macchine agricole eccezionali.

41.3. RIPARTIZIONE DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA FRA ENTI.

a) Ai sensi dell'art. 18 comma 7 del D.P.R. n° 495/92 gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle Amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.

b) Ai sensi della D.G.R. 10161/90, fatta salva la quota di pertinenza dell'ANAS, la quota di indennizzo soggetto a valutazione convenzionale di spettanza dell'Amministrazione regionale è così ripartita:

- per il 50% in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali interessate;
- per il restante 50% in parti uguali tra le Amministrazioni comunali e gli altri Enti locali interessati;

41.4. VERSAMENTO DELL'INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA.

a) Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui all'art. 18 co. 5 lett. a) e b) del D.P.R. n° 495/92, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione ha valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata.

Rientrano in questa casistica i seguenti veicoli o trasporti:

- Transitto eccezionale di veicoli ad uso speciale;
- Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere;

- Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia,
- Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
- macchine operatrici semoventi eccezionali autogrù;
- macchine agricole eccezionali.

Ai sensi dell'art. 18 comma 8 del D.P.R. n° 495/92 per gli importi come definiti al comma 5 del medesimo articolo il pagamento è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità di «X» mesi di validità dell'autorizzazione.

b) Dell'effettuato versamento fa fede l'attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla domanda di autorizzazione.

c) Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico agricolo contempra la maggior usura, il versamento degli oneri relativi alla stessa dovrà essere unico e relativo al periodo di tempo richiesto.

ART. 42 TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA

Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le opere stradali, le eventuali opere di rafforzamento necessarie.

Le tariffe, che il richiedente dovrà versare, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni rinnovi o proroghe, alla circolazione del trasporto eccezionale, sono deliberate, con separato provvedimento, dagli organi collegiali competenti, in base al D.Lgs. n° 267/2000 art. n° 42.

La Provincia, per le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali a situazioni di traffico in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere oneri derivanti da relazioni tecniche relative alle autorizzazioni ed ai nulla osta.

ART. 43 RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

Il rimborso degli oneri non dovuti, avverrà, su richiesta scritta da parte del richiedente, all'Ufficio Ragioneria della Amministrazione Provinciale il quale potrà avvalersi dell'Ufficio Trasporti eccezionali per la quantificazione del rimborso.

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel D.P.R. 16/12/92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

- nella Legge Regionale n°24/94 “Delega alle province e comuni in materia di autorizzazione alla circolazione ad ai trasporti eccezionali”;
- nella Legge Regionale n°30/02 “Delega alle province in materia di autorizzazione alla circolazione ad ai trasporti eccezionali sulle strade ex statali”;
- Alle Circolari del Ministero LL.PP. e Trasporti esplicative.

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio della Provincia di Terni ad avvenuta esecutività dell'atto.

CAPITOLO X - APPENDICE AL REGOLAMENTO

ALLEGATI

Gli allegati al presente regolamento sono i seguenti:

- **Mod. Dom.Aut.A-** DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER TRASPORTO ECCEZIONALE SINGOLO / MULTIPLO;
- **Mod. Dom.Aut.B-** DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE TRASPORTO ECCEZIONALE PERIODICA;
- **Mod.Dom.Aut.C-** DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA PER[MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE E/O MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE AUTOGRU'
- **Mod.Dom.Pro/Rin.Aut.A-**DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE MULTIPLA /SINGOLA PER TRASPORTI ECCEZIONALI
- **Mod.Dom.Rin.Aut.B** -MODELLO DI DOMANDA RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA PER: VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI INDUSTRIALI
- **Mod.Dom.Rin.Aut.C** - MODELLO DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONI PERIODICHE DI: MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE E/O MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE AUTOGRU'
- **Mod.Aut A-**MODELLO DI AUTORIZZAZIONE PER SINGOLA/MULTIPLA
- **Mod.Aut B-** MODELLO DI AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO ECCEZIONALE PERIODICO(DI TIPO NON AGRICOLO)
- **Mod.Aut.C-** AUTORIZZAZIONE PER PERIODICA PER MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI/MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI ECCEZIONALI AUTOGRU'
- **Mod.Pro/Rin.Aut. A** –PROROGA/RINNOVO AUTORIZZAZIONE MULTIPLA/SINGOLA
- **Mod.Rin.Aut.B** -RINNOVO AUTORIZZAZIONE PERIODICA PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI INDUSTRIALI
- **MOD.Rin.Aut.C-**RINNOVO MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE AUTOGRU'
- **Mod. Ric.N.O.C.-** MODELLO DI RICHIESTA NULLA OSTA AI COMUNI
- **Mod. Ric.N.O.P.-** MODELLO DI RICHIESTA NULLA OSTA ALLA PROVINCIA DI PERUGIA
- **Mod. Ril.N.O.C.-** MODELLO DI RILASCIO DI NULLA OSTA AI COMUNI
- **Mod. Ril.N.O.P.-** MODELLO DI RILASCIO DI NULLA OSTA ALLA PROVINCIA DI PERUGIA

- **Mod.D.R.** - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
- **Mod.Int. Proc.** MODELLO DI INTERRUZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- **Mod.Sc-** MODELLO SCORTE
- **Mod.Tras.Aut.-** MODELLO TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE.
- **Mod.C.T.** – MODELLO COMUNICAZIONE TRANSITO ECCEZIONALE.